

**Ordinanza concernente il prelievo delle
tasse d'uso delle canalizzazioni**
(del 9 gennaio 2006)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli articoli 110 LALIA, 41 cpv. 5 del regolamento delle canalizzazioni e 192 LOC;

o r d i n a:

Art. 1¹ La tassa d'uso per l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è fissata in Fr. 1.50 per metro cubo di acqua potabile consumata ritenuto un minimo di Fr. 50.--.

Ammontare della tassa
(art. 41 cpv. 2
Reg. canalizzazioni)

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006 e abroga l'OM del 2 dicembre 1997.

**Entrata in vigore e norma
abrogativa**

Art. 3 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.²

**Pubblicazione e rimedi
di diritto**

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹ Art. modificato con OM dell'11 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022; precedente modifica: OM del 12.11.2014

² Pubblicata dal 12 gennaio 2006